

DELIBERA N. 6/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEMONTEGIOVE S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LAZIO TV FROSINONE”) PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8,
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 4/ANNO 2021 - PROC. 66/21/MZ/CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 19 recante “*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lazio le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Co.RE.COM. Lazio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi ad esso delegate dall'Autorità, con nota prot. n. 10633 del 7 giugno 2021 ha chiesto alla società Telemontegiove S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale “LAZIO TV FROSINONE”, di trasmettere le registrazioni dei programmi diffusi da quest'ultimo nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 1° aprile e le ore 24.00 del 30 aprile 2021.

La società Telemontegiove S.r.l., con nota prot. n. 12091 del 28 giugno 2021, ha inviato il materiale relativo al periodo richiesto non completo, specificando che alcune registrazioni risultavano assenti a causa di anomalie occorse al sistema dovute alla interruzione della fornitura di energia elettrica al p.c. preposto alla registrazione.

Dalle verifiche effettuate dal predetto Comitato sulle registrazioni pervenute, è emersa la mancanza della programmazione mandata in onda da “LAZIO TV FROSINONE” nelle seguenti date ed orari:

- 01/04/2021 dalle ore 16:53 alle ore 17:10;
- 13/04/2021 dalle ore 18:00 alle ore 24:00;
- 14/04/2021 dalle ore 00:00 alle ore 12:50;
- 19/04/2021 dalle ore 00:08 alle ore 00:18.

Con provvedimento CONT. N. 4 ANNO 2021/N° PROC. 4/21 del 21 settembre 2021, notificato in pari data alla società Telemontegiove S.r.l., il Co.RE.COM. Lazio ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi.

2. Deduzioni della società

La società Telemontegiove S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di contestazione, ha chiesto l'archiviazione del procedimento rappresentando quanto segue:

- si rileva l'assoluta assenza di colpa da parte della società per la parziale mancata registrazione dei programmi televisivi diffusi nei periodi richiesti, poiché la stessa, non essendo in condizioni di poter impedire le improvvise interruzioni dell'energia che alimenta il computer preposto alle registrazioni in quanto la somministrazione della corrente elettrica viene operata da terzi e non rientra negli ambiti di propria disponibilità, non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuta interruzione del servizio; in altre parole, nella circostanza in esame si configura un evidente caso di assenza di responsabilità e di colpa da parte della società titolare dell'emittente, che non avrebbe potuto certamente prevedere l'interruzione di fornitura del servizio elettrico né realizzare comportamenti diversi da quello attuato: se infatti

nell’ipotesi di un guasto all’apparecchiatura può essere attribuita all’emittente la relativa responsabilità per non aver provveduto ad assicurarne il regolare funzionamento, ad esempio effettuando la dovuta manutenzione o predisponendo sistemi di prevenzione dei guasti, nell’ipotesi di mancata erogazione di energia elettrica appare oggettivamente impossibile configurare qualunque forma di responsabilità a carico dell’emittente, che nella fattispecie contestata non avrebbe potuto agire diversamente;

- la buona fede della società si può facilmente desumere dalla circostanza che la stessa ha trasmesso al CO.RE.COM. Lazio il materiale richiesto, comunicando spontaneamente nel dettaglio le registrazioni risultate mancanti nell’archivio dei programmi;

- le registrazioni mancanti riguardano solo brevi intervalli di tempo rispetto al lungo periodo richiesto;

- la società Telemontegiove S.r.l., nonostante il periodo generale di crisi per l’emergenza Covid-19 ancora persistente, non ha posto nessun dipendente in cassa integrazione e non ha usufruito di alcun ammortizzatore sociale previsto dallo Stato.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Lazio - considerato che la circostanza dell’interruzione di fornitura elettrica, peraltro non supportata da alcuna documentazione e non comunicata preventivamente al Comitato, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore - con delibera n. 61/2021/CRL/COM del 25 ottobre 2021, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione da parte della società Telemontegiove S.r.l. della registrazione integrale dei programmi diffusi da “LAZIO TV FROSINONE” nel mese di aprile 2021. La circostanza addotta dalla citata società riguardo ad una presunta mancata erogazione di energia elettrica da parte del fornitore non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguitabilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell’illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell’errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610

del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Telemontegiove S.r.l. si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione dei programmi mandati in onda sia dipeso da una interruzione di erogazione di energia elettrica, senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del “caso fortuito” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, se la società avesse operato i dovuti controlli circa la funzionalità del sistema di videoregistrazione, il blocco dello stesso, pur dovuto a ripetute interruzioni dell’erogazione di energia elettrica, sarebbe stato rilevato in tempo utile e non solo all’atto della richiesta pervenuta dal Co.RE.COM. Lazio, evitando così il protrarsi della violazione contestata, verificatasi ripetutamente nel considerevole arco di tempo compreso tra il 1° ed il 19 aprile 2021. Pertanto, la responsabilità della parziale perdita delle registrazioni della programmazione del mese di aprile 2021, conseguenza di un’anomalia evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato un costante controllo sul corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un’ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l’obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso. Per le medesime ragioni non può essere accolta l’eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in quanto, pur escludendo ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità nell’adozione del comportamento illecito, non v’è dubbio che la società non risulta aver adottato idonee cautele preventive atte ad evitare la violazione laddove, come confermato dal Co.RE.COM. Lazio, ha dimostrato di non aver tempestivamente operato i dovuti controlli circa la funzionalità del sistema laddove ha comunicato di aver rilevato la parziale assenza delle registrazioni solo oltre un mese dopo, a seguito della richiesta del suddetto Comitato. In proposito va osservato che sulla base del dettato legislativo, l’archivio delle registrazioni dei programmi, di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e nel caso di specie la parziale assenza della registrazione dei programmi mandati in onda nel mese di aprile 2021 ha precluso alle istituzioni competenti gli accertamenti sull’emesso

televisivo e quindi la verifica di conformità della programmazione irradiata da “LAZIO TV FROSINONE” alla normativa vigente in materia di diffusione radiotelevisiva;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri *“conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi”* ed altresì *“la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Telemontegiove S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da “LAZIO TV FROSINONE” risulta limitata ad alcune giornate del mese di aprile 2021.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese,

i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 1.037.077,00 euro e un utile di esercizio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telemontegiove S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “*LAZIO TV FROSINONE*”, con sede legale in Terracina (LT), viale delle Industrie n. 52, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 6/22/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 6/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba